

DELIBERAZIONE N. 25

in data : 31.05.2022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2022, IN CONFORMITÀ ALLE RISULTANZE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. ESAME ED APPROVAZIONE. I.E.

L'anno duemilaventidue il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore 18.30, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i **Consiglieri Comunali**.

All'appello risultano :

1 - RIANI CLAUDIO	P	8 - CAVALLI MATTIA	P
2 - ROZZI LORENZO	P	9 - GIORGINI MATTEO	A
3 - BACCHIERI GIOVANNI	P	10 - MUSETTI AMELIO	P
4 - TIROZZINI LORENZA	A	11 - SOLDATI FRANCESCA	A
5 - SANDEI EMILIANO	A		
6 - GUATTERI MORENA	P		
7 - ILARI GIOVANNI	P		

TOTALE PRESENTI : 7

TOTALE ASSENTI : 4

Assiste il Segretario Comunale Sig. Vice Sindaco ROZZI LORENZO il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. RIANI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2022, IN CONFORMITÀ ALLE RISULTANZE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. ESAME ED APPROVAZIONE. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di stabilità 2020") ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (MTR) e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 ARERA, ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che, come specificato nella deliberazione di ARERA n. 443/2019:

- il metodo tariffario prevede l'individuazione delle regole di riconoscimento dei costi del servizio con applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di

contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale;

- l'art. 6 della suddetta deliberazione ARERA prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Richiamati:

- il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), originariamente approvato con propria deliberazione n. 25 del 30.09.2020, e successive modifiche ed integrazioni, apportate delibera di C.C. n. 18 del 30.06.2021 e dichiarato immediatamente eseguibile a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;

- il vigente Regolamento delle entrate tributarie, approvato, da ultimo con propria deliberazione n. 44 del 30/09/2020;

- il "Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani " approvato dall'Assemblea dell'ATO 2 Parma (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) in data 29/11/2010;

- la L.R. n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

Preso atto quindi

- che nel territorio in cui opera il Comune di Monchio delle Corti è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATERSIR), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- che nel Comune di Monchio delle Corti il servizio di gestione dei rifiuti urbani è gestito da IREN Ambiente Spa;

Tenuto conto del nuovo “metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.M. Ambiente 26 maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 13/12/2016;

Viste allora;

- La deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermando l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “...basata sulla verifica e trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate

tributarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti c/o ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale...”

- La determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021
- Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che
- “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1)...”;
- Il Piano Finanziario è soggetto “...ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8...”;

Considerato

- che ATERSIR ha provveduto all’esame del piano economico-finanziario del bacino territoriale della Provincia di Parma gestito da IREN Ambiente S.p.A., predisposto dal gestore e integrato sulla base delle informazioni fornite dall’ente e descritte ai capoversi precedenti, e lo ha validato con deliberazione del Consiglio Locale n. 20/2022 del 19.05.2022 e con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 52/2022 del 20.05.2022;

Verificato che il piano finanziario validato da ATERSIR è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- delle valutazioni effettuate dall’ente territorialmente competente ai fini della validazione;
- della relazione di accompagnamento, che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica ed i valori desumibili dalla documentazione contabile, le evidenze contabili sottostanti, nonché i dettagli sul servizio svolto per il Comune di Monchio delle Corti;
- delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge, seppur non pubblicate per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali in esse contenuti (punto 5. della delibera Consiglio d’Ambito n. 29/2021);

Rilevato che il PEF, come sopra predisposto e validato, espone le seguenti risultanze di interesse ai fini degli adempimenti di competenza del Consiglio comunale:

Totale PEF (montante tariffario 2022)	€ 251.976,00
<i>di cui: totale componenti variabili</i>	<i>€ 113.196,62</i>
<i>di cui: totale componenti fisse</i>	<i>€ 138779,38</i>

Evidenziato che, in applicazione del punto 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2020/drif, ai fini della determinazione del montante tariffario, al totale dei costi del PEF devono essere sottratti:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;

Considerato che, per l'anno 2022, le poste attive a detrazione dei costi del PEF devono essere individuate come segue:

- fondi propri del comune– applicazione avanzo di amministrazione per euro 6.500,00;

Ritenuto pertanto di prevedere con il presente specifiche riduzioni coperte dalle entrate di cui al punto precedente:

per le **utenze NON domestiche** una riduzione del 30% da applicarsi sulla parte fissa della tariffa; **Che**, di conseguenza, il montante tariffario per l'applicazione della TARI relativa all'anno 2022 è da determinarsi come segue:

Totale costi PEF € **251.976,00**

Poste attive in detrazione - € **6.500,00**

Montante tariffario 2022 € **245.342,79**

Che il piano tariffario, a norma dell'art. 12 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, è articolato in base ai criteri ed ai coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, tenuto opportunamente conto delle agevolazioni e del sistema di misurazione puntuale disciplinati dal Regolamento stesso;

Esaminata la proposta di piano tariffario allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) in conformità al PEF dettagliatamente illustrato sopra, che, concludendo in un gettito tributario stimato pari al totale dei costi riconosciuti, assicura la loro copertura integrale;

Richiamati:

- l'art. 12 comma 5 e l'art. 32 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, che prevede la competenza del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del piano tariffario, per la definizione delle scadenze di versamento del tributo;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove si prevede che:
- le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TARI acquistino efficacia dalla data della pubblicazione sull'apposito portale ministeriale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;
- i versamenti del tributo la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente; i versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

Ritenuto pertanto:

- con la presente deliberazione, avente natura regolamentare, riconoscere per l'esercizio 2022 la riduzione del 30% sulla parte fissa della tariffa per le utenze NON DOMESTICHE:
- di individuare le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2022, come segue:
prima rata (acconto tributo pari al 50%) **31 luglio 2022**
seconda rata (saldo tributo 2022 per al 50%) **31 ottobre 2022;**

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Blondi Elena in qualità di Responsabile del Settore Demografici Tributi e Affari;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, e ss.mm.ii. rilasciato con Verbale n. 19 del 30.05.2022 prot. n. 2389;

Ravvisata l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante la necessità di provvedere a darne rapida diffusione, in quanto la sua efficacia decorre sin dal 1° gennaio 2022;

AD UNANIMITÀ' DI VOTI LEGALMENTE ESPRESSI

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO delle risultanze del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, corredato della prescritta relazione illustrativa a cura del gestore, validato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio Locale n. 20/2022 del 19.05.2022 e con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 52/2022 del 20.05.2022, che conclude nel totale di costi riconosciuti ai sensi del vigente MTR pari a € € **251.976,00** conservato a corredo del presente provvedimento;

DI APPROVARE, in conformità al PEF di cui al punto 1., il piano tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, costituito dai prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

DI DARE ATTO CHE per l'anno 2022 si applicano le seguenti agevolazioni:
- **utenze NON domestiche** una riduzione del 30% sulla parte fissa della tariffa;

DI DARE ATTO che il piano tariffario di cui al punto 2. produce un gettito stimato TARI 2022 pari a € **251.976,00** che sarà accertato a valere sullo stanziamento dell'annualità 2022 del capitolo di entrata 1091, denominato "TARI" del bilancio 2022-2024;

DI DISPORRE che le riduzioni del tributo introdotte sono coperte da apposita autorizzazione di spesa a carico del bilancio comunale - € 6.500,00 al cap. 10950501/1 denominato "TARI agevolazioni utenze non domestiche";

DI DEFINIRE come segue le scadenze di versamento della TARI per l'annualità 2022:

- ✓ prima rata (acconto tributo pari al 50%): 31 luglio 2022
- ✓ seconda rata (saldo tributo 2022 per al 50%): 31 ottobre 2022;

DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Responsabile del procedimento è Blondi Elena nonché Responsabile dei Settore Demografici-Tributi Affari Generali;

DI PROVVEDERE all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del

testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

DI OTTEMPERARE agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

DELIBERA

Con voti favorevoli n. 7 resi in forma palese ai sensi di legge, da n.7 consiglieri presenti, n.0 astenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/20000, stante la necessità di rispettare il termine di legge per l'approvazione delle tariffe del tributo.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to RIANI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vice Sindaco ROZZI LORENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Viene pubblicata all'albo pretorio "on-line" per 15 giorni consecutivi a partire dal 07.06.2022 al 22.06.2022 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addi, _____

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. .) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addi, _____

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi, 07.06.2022

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Blondi Elena

Oggetto : TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2022, IN CONFORMITÀ ALLE RISULTANZE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. ESAME ED APPROVAZIONE. I.E.

1 – VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Blondi Elena

2 – VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Rag. Barlesi Giuseppina